



LA LEGGE PER TUTTI

INFORMAZIONE E CONSULENZA LEGALE

Notifica atti giudiziari poste private: approvato il regolamento

Autore: Maria Monteleone | 02/03/2018



Poste private: approvato definitivamente il regolamento con i requisiti per la licenza per le notifiche di atti giudiziari.

L'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (Agcom) ha definitivamente approvato il regolamento per il rilascio delle licenze per svolgere il servizio di **notificazione a mezzo posta di atti giudiziari e comunicazioni connesse e di violazioni del codice della strada [1]**.

Come noto, la legge annuale per il mercato e la concorrenza del 4 agosto 2017 ha liberalizzato l'ultimo segmento di servizi postali ancora riservato a Poste Italiane, la notifica degli atti giudiziari e delle violazioni del codice della strada.

Con la recente delibera dell'Agcom sono stati, dunque, definitivamente stabiliti i **requisiti** che gli **operatori postali privati** devono avere ai fini della licenza per la notifica degli atti giudiziari e delle multe. Vediamo quali sono.

Licenza speciale per la notifica degli atti giudiziari e multe

L'attività di notificazione a mezzo del servizio postale di atti giudiziari e multe è subordinata al rilascio della **licenza individuale speciale**.

La licenza individuale speciale può avere ad oggetto:

1. l'abilitazione a svolgere l'attività di notificazione degli atti giudiziari e delle violazioni del codice della strada;
2. l'abilitazione a svolgere la sola attività di notificazione delle violazioni del codice della strada.

Le licenze individuali speciali sono differenziate in licenze individuali speciali **in ambito nazionale** e in **ambito regionale**, in ragione dei limiti territoriali entro i quali il titolare è legittimato ad esercitare il servizio.

Il rilascio della licenza individuale speciale è richiesto per svolgere anche una sola delle fasi in cui si articola il servizio postale per svolgere l'attività di notificazione.

Il rilascio della licenza individuale speciale non è richiesto per l'**attività di solo trasporto**.

Domanda rilascio della licenza individuale speciale

La domanda per il rilascio dei titoli abilitativi è presentata al Ministero in base all'apposito modello previsto dal Disciplinare nel rispetto delle disposizioni del regolamento.

Il Ministero provvede al rilascio dei suddetti titoli con le modalità previste e nei termini indicati dal Disciplinare.

Requisiti per il rilascio della licenza individuale speciale

La licenza individuale speciale è rilasciata ai soggetti che sono in possesso dei seguenti requisiti.

Al momento della presentazione della domanda il soggetto richiedente deve:

1. essere in regola con il **pagamento dei contributi**, a titolo di rimborso spese per l'istruttoria e per verifiche e controlli relativo al primo anno dal quale decorre la licenza speciale;
2. fornire, con riferimento all'attività di notifica per la quale chiede il rilascio della licenza, le informazioni previste dal regolamento generale e trasmettere i **segni distintivi** (marchio e logo) che saranno utilizzati per fornire il servizio.

I soggetti richiedenti devono dimostrare il possesso, al momento della presentazione della domanda, dei requisiti di affidabilità, professionalità, onorabilità.

Requisiti di affidabilità

Ai fini del rilascio della licenza individuale speciale, i richiedenti attestano il possesso dei requisiti di affidabilità mediante la produzione:

- di una **fideiussione** autonoma, irrevocabile e a prima richiesta, rilasciata da banche, società assicuratrici o intermediari finanziari che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione per un importo pari a €100.000,00 per la licenza nazionale e a € 20.000,00 per la licenza regionale, con il limite di € 100.000,00 ove sia chiesto il rilascio di più licenze a livello regionale;
- di **bilanci** depositati nel registro delle imprese ovvero la dichiarazione ex d.P.R. 445/2000, quest'ultima esclusivamente per i soggetti non obbligati al deposito annuale del bilancio di esercizio presso il Registro delle

imprese, concernente il fatturato globale d'impresa realizzato negli ultimi due esercizi il cui ammontare non risulti inferiore alla soglia minima stabilita € 1.000.000,00 per la licenza nazionale e in € 200.000,00 per la regionale.

Al momento della presentazione della domanda, il richiedente presenta, altresì, una **dichiarazione** dalla quale risulti:

1. l'assenza di gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 del codice degli appalti;
2. di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di concordato con continuità aziendale, o di non avere in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall'articolo 110 del codice degli appalti;
3. di non trovarsi in una delle situazioni che danno luogo all'esclusione dalla partecipazione ad una procedura d'appalto, previste dalla lettera l), del medesimo articolo 80, comma 5, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
4. di non essere stato destinatario, nell'ultimo triennio precedente alla presentazione della domanda per il rilascio della licenza individuale speciale, di provvedimenti definitivi di esclusione da gare ad evidenza pubblica a causa di irregolarità contributiva e/o false dichiarazioni accertate in via definitiva.

Il richiedente, con specifico riferimento al procedimento di notifica a mezzo posta, dimostra, comunque entro e non oltre un anno dal rilascio della licenza, mediante produzione di apposita documentazione il possesso delle certificazioni di qualità ISO 9001 e ISO 27001, anche in modalità multisito ove ne ricorrano le condizioni ai sensi della specifica normativa tecnica.

Requisiti di professionalità

L'effettiva esperienza nell'**attività di notificazione** è dimostrata dal richiedente attraverso la produzione di dati di bilancio del biennio precedente da cui risulti:

1. l'attività svolta nel settore postale relativa ad invii certificati e registrati per una percentuale del fatturato totale non inferiore al 10% nel biennio;

2. ovvero, l'attività svolta attraverso messi notificatori, comprovata da almeno tre attestazioni positive qualificate, per un importo non inferiore al 10% del fatturato totale nel biennio; per attestazioni qualificate si intendono quelle relative ad affidamenti da parte di pubbliche amministrazioni, enti locali, compagnie di servizi di pubblica utilità e, più in generale, grandi utenti.

Requisiti di onorabilità

Ai fini della sussistenza dei requisiti di onorabilità, i richiedenti dichiarano di:

1. non aver commesso violazioni definitivamente accertate, nel triennio anteriore alla data della domanda per il rilascio della licenza, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui risiedono;
2. non aver subito, nel triennio anteriore alla data della domanda, l'applicazione di sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione;
3. aver adempiuto, all'interno delle proprie strutture aziendali, agli obblighi di sicurezza previsti dalla vigente normativa;
4. non aver commesso una grave negligenza nell'esecuzione delle prestazioni affidate da una pubblica amministrazione nel triennio anteriore alla data della domanda;
5. non versare in stato di interdizione legale o di interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese ovvero di incapacità a contrarre con le pubbliche amministrazioni, di interdizione dai pubblici uffici perpetua o di durata superiore a tre anni, salvi gli effetti della riabilitazione;
6. non essere stato e di non essere sottoposto a misure di prevenzione personale o reale, anche in forza di un provvedimento non ancora definitivo, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione ai sensi dell'articolo 178 c.p.;
7. essere in regola, con il pagamento, ove dovuti, dei contributi: alle spese di funzionamento dell'Autorità; al finanziamento del costo di fornitura del servizio universale ai sensi dell'articolo 10, comma 2, del decreto legislativo; alle spese per l'istruttoria, le verifiche e i controlli di cui all'articolo 15, commi 1 e 2, del decreto legislativo.

Il richiedente fornisce apposita documentazione attestante l'adozione di una struttura organizzativa che espleti il controllo di conformità delle attività aziendali a disposizioni normative applicabili all'impresa ovvero di un modello organizzativo ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

Obblighi in materia di personale dipendente

I titolari di licenza individuale speciale sono tenuti al rispetto dei seguenti ulteriori obblighi di carattere generale:

1. sottoscrivere esclusivamente **contratti di lavoro subordinato** per l'assunzione del personale addetto alle fasi di accettazione e di recapito del servizio di notificazione a mezzo posta;
2. impiegare un numero di dipendenti non inferiore ai limiti previsti nell'allegato alla delibera, in relazione all'ambito geografico oggetto della licenza;
3. frequenza per agli addetti all'accettazione e al recapito, nonché alla consegna degli invii inesitati, di un corso di formazione della durata complessiva di quaranta ore, di cui venti in aula e venti in affiancamento, con prova di esame finale; il medesimo obbligo dovrà essere rispettato ove intervengano modifiche al quadro regolamentare.

Obblighi in materia di qualità del servizio

I titolari di licenza individuale speciale sono tenuti al rispetto dei seguenti obblighi in materia di qualità del servizio e a tutela dell'utente:

1. predisporre e pubblicare la carta dei servizi relativa alle notificazioni di atti giudiziari e notificazione delle violazioni del codice in conformità alla Direttiva generale e ai successivi provvedimenti adottati in materia;
2. rispettare gli obiettivi di qualità definiti nell'allegato 2 alla delibera Agcom;
3. garantire la sicurezza nella gestione dei dati assicurando un livello minimo di protezione dei dati mediante l'adozione delle misure di sicurezza individuate nel Titolo V, Capi I e II, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;
4. effettuare le lavorazioni degli invii postali all'interno di locali e strutture

aziendali dedicati alle attività postali; l'accettazione degli atti e il ritiro degli invii inesitati potrà avvenire in un apposito spazio delimitato (anche "corner") nel rispetto delle disposizioni previste in un apposito manuale operativo presentato al momento del rilascio della licenza e conforme alle indicazioni contenute nell'allegato 3;

5. realizzare, entro e non oltre il termine di tre anni dal rilascio della licenza, il piano, presentato all'atto della domanda, per la gestione digitale del procedimento di notificazione;
6. garantire la piena tracciabilità del singolo invio dal momento della sua accettazione fino al momento della sua consegna al destinatario, inclusi i passaggi interni del processo di lavorazione e dare attuazione agli articoli 6, comma 1, e 8, comma 7, della legge n. 890 del 1982, in materia, rispettivamente, di trasmissione telematica dell'avviso di ricevimento e di ritiro digitale dell'atto non recapitato;
7. depositare al momento della presentazione della domanda e realizzare, entro e non oltre il termine di tre anni dal rilascio della licenza, un programma per l'associazione dei codici relativi a tutti gli invii raccomandati al fine di comporre un unico "fascicolo elettronico";
8. per il ritiro della corrispondenza inesitata, realizzare e gestire, sotto la propria diretta supervisione e responsabilità, un adeguato numero di punti di giacenza o modalità alternative per la consegna degli inesitati al destinatario; il richiedente, nel rispetto delle prescrizioni di cui, rispettivamente, agli allegati 4 e 5, allega alla domanda per il rilascio della licenza l'elenco dei predetti punti o la precisa descrizione delle modalità alternative e delle garanzie fornite in ordine alle esigenze di riservatezza, sicurezza, riconoscibilità ed accessibilità adeguate alla natura del servizio.

Per l'invio dell'atto da notificare, per gli avvisi di ricevimento e per le altre comunicazioni relative al procedimento di notificazione, sono utilizzate **speciali buste** e moduli, di colore verde, recanti il logo e la denominazione dell'operatore postale capogruppo incaricato di svolgere il servizio, conformi alle specifiche tecniche definite dall'Autorità sentito il Ministero della giustizia.

Licenza poste private: delibera Agcom e

allegati

Per approfondire l'argomento e i requisiti completi, è possibile scaricare la delibera Agcom e i relativi allegati al seguente link: [Delibera licenza per la notificazione di atti giudiziari e comunicazioni connesse e di violazioni del codice della strada.](#)

Note

[1] Agcom, Delibera n. 77/18/CONS.